

**Dottori Commercialisti  
Revisori contabili**

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone  
dott. Giovanni Beniscelli  
dott. Marco Mortara Crovetto

**Controllo di gestione**

V<sub>b</sub> di Valter Barbasio

**Avvocati**

avv. Dante Mirenghi  
avv. Raffaella Femia

**Consulente del lavoro**

dott. Raffaele Cosentino

**Elaborazione Dati**

AL.CA. dati di Mimmo Tringale

Genova, 15 aprile 2016

**Circolare : imposta di bollo su documenti informatici e su fatture non soggette ad Iva**

Come noto, sono **soggette** alla marca da **bollo** tutte le fatture (o documenti) emessi sia in forma cartacea sia in forma elettronica aventi un **importo complessivo superiore a € 77,47 (non assoggettato a Iva)**, quali:

- le **fatture fuori campo Iva**, per mancanza del requisito oggettivo o soggettivo (artt.2, 3, 4 e 5, Dpr 633/72);
- le **fatture fuori campo Iva ex artt. da 7-bis a 7-septies** Dpr 633/72;
- le **fatture non imponibili per cessioni ad esportatori abituali** che emettono la dichiarazione d'intento (art.8, co.1, lett. c), Dpr 633/72);
- le fatture non imponibili, in quanto operazioni **assimilate alle cessioni all'esportazione** (art.8-bis, d.P.R. n.633/72), quali cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi (Risoluzione 415755/73 e 311654/84);
- le fatture non imponibili per **servizi internazionali** o connessi agli scambi internazionali (art.9 Dpr 633/72), ad eccezione delle fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci (Risoluzione 290586/78), che sono pertanto esenti da bollo;

- **esenti** (art.10 Dpr 633/72);
- **escluse** (art.15 Dpr.633/72);
- le fatture emesse dai **contribuenti in regime dei minimi e forfettari**;
- le fatture emesse nei confronti della pubblica amministrazione.

Per il versamento dell'imposta è possibile utilizzare la **marca da bollo da € 2,00** da applicare alla fattura originale oppure assolvere l'imposta in **modo virtuale**. In questo caso sulla fattura deve essere riportata una specifica annotazione: **"imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014"**.

Nel caso in cui si decidesse per l'assolvimento virtuale, l'imposta di bollo potrà essere corrisposta annualmente mediante modello F24 con pagamento in un'unica soluzione nel termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, previa determinazione del numero di documenti emessi nel corso del periodo di riferimento.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, dovrà essere utilizzato il codice tributo **"2501"**, denominato **"Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014"**. Il suddetto codice tributo è esposto nella sezione **"Erario"** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna **"importi a debito versati"**, con l'indicazione nel campo **"anno di riferimento"**, dell'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato **"AAAA"**. L'importo sarà determinato dal contribuente sommando gli importi dell'imposta di bollo per tutte le fatture emesse nell'anno.

Con i migliori saluti

Lo Studio